

DIVISIONE FUNZIONI ISTITUZIONALI
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC 51/08

CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II

12 MAGGIO 2008

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in prima convocazione per la seduta del **12 MAGGIO 2008** alle ore **18.45** sono presenti, nell'aula consiliare della Cascina Gajone - Via Guido Reni 96 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA, i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa – BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio – CHIUSANO Giancarlo - DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA' Giovanni – GENTILE Vito – LOTITO Vito – MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco – PATERNA Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice. - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano – RUSSO Anna Maria – RUSSO Giuseppe SOLA Massimo – SPRIANO Paolo - VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 24 Consiglieri.

Risulta assente n. 1 Consigliere: LUPI Maurizio.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Silvio CORAGLIA ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

C. 2 – PARERE – MODIFICA INTEGRALE DEL “REGOLAMENTO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA”.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.2 - PARERE - MODIFICA INTEGRALE DEL "REGOLAMENTO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA".

Il Vice-Presidente e Coordinatore della III Commissione Marco MUZZARELLI, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Luisa BERNARDINI, riferisce quanto segue:

La Divisione Commercio – Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso Sanità con nota del 18 marzo 2008 assunta al protocollo il 19 marzo 2008, prot. T01.004/1-3640 ha chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del parere, in ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2008 01272/017 approvata dalla Giunta Comunale in data 11/03/2008 avente ad oggetto: "Modifica integrale del Regolamento di Polizia Amministrativa".

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 78 00896/27) del 22 marzo 1978 esecutiva dal 17 aprile 1978, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 94 04022/17) del 4 luglio 1994 esecutiva dal 29 luglio 1994, veniva approvato e poi modificato il "Regolamento di Polizia Amministrativa" a seguito di trasferimento di competenze operato con l'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

In un secondo tempo è stato effettuato un ulteriore rilevante passaggio di competenze ai Comuni in ambito di polizia amministrativa con l'articolo 163 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59".

Alla luce della delega del 1998 e dell'evoluzione normativa della materia nonché del mutato contesto sociale ed economico del territorio cittadino, l'impianto del regolamento comunale originario appare obsoleto e, di fatto, quasi inapplicato.

Pertanto il Settore proponente ha predisposto un nuovo regolamento di Polizia Amministrativa che si basa sulla semplificazione dell'azione amministrativa, con particolare attenzione al complesso sanzionatorio.

Nell'ambito del complesso normativo riscritto figurano infatti disposizioni volte a tutelare adeguatamente, nell'ambito preventivo della procedura amministrativa volta al rilascio delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, la collettività dei cittadini proprio in quelle attività dei privati che più possono porsi in contrasto con diritti quali la quiete pubblica e la tutela del riposo delle persone. Il riferimento è principalmente rivolto all'incremento delle attività di pubblico spettacolo che ha portato a contrasti con la cittadinanza residente che si lamenta specialmente del disturbo che le attività in discorso recano al riposo delle persone.

Pertanto nel regolamento si è ribadita la possibilità che conferisce il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) di dettare già nelle autorizzazioni prescrizioni a

tutela dell'interesse pubblico, la cui violazione può costituire abuso della licenza con la conseguente assunzione di provvedimenti di sospensione della licenza o, nei casi più gravi, di revoca della stessa oltre, naturalmente, all'applicazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria.

Il nuovo regolamento di Polizia Amministrativa dovendo anche salvaguardare gli aspetti di sicurezza di chi fruisce dello spettacolo o del trattenimento anche se organizzato da un soggetto giuridico non qualificabile come imprenditore, ha ribadito che, in ogni caso, gli spettacoli e/o trattenimenti non aventi carattere imprenditoriale non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 T.U.L.P.S., fermo restando l'obbligo della licenza di cui all'articolo 80 T.U.L.P.S. attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza a tutela dell'incolumità pubblica, della normativa sulla prevenzione degli incendi e della normativa a tutela dall'inquinamento acustico. Viene stabilito, in tema di orari di tali esercizi, che il Sindaco determini l'orario massimo di apertura mentre oggi è disciplinato anche l'orario minimo, al fine, vista la tipologia di locali che gravita nell'ambito del trattenimento, di lasciare più spazio al mercato e alle logiche di concorrenza.

Per ciò che concerne il permanere o meno della licenza di "piccoli trattenimenti" di cui all'articolo 69 T.U.L.P.S. presso esercizi di somministrazione sulla base della Legge Regionale recente, il nuovo regolamento ha stabilito che le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione dei piccoli trattenimenti, senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che: l'ingresso al locale sia libero e gratuito; l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione; nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo quali pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.; il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati; venga rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico e che venga disposto l'orario massimo dei piccoli trattenimenti con ordinanza sindacale.

Il nuovo regolamento di Polizia Amministrativa disciplina anche le aperture di sale da gioco e da biliardo. Si tratta di esercizi che necessitano della licenza di cui all'articolo 86 del T.U.L.P.S. e che coinvolgono altri interessi meritevoli di tutela oltre a quello della libera iniziativa imprenditoriale.

I giochi possono essere installati in apposite sale giochi dove, in via accessoria, può essere autorizzata anche la somministrazione di alimenti e bevande. La somministrazione deve avvenire nei soli confronti di chi fruisce dei giochi installati per evitare che l'installazione dei giochi leciti venga utilizzata per aggirare i contingentamenti delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande. I giochi possono essere anche installati in esercizi pubblici o commerciali ovvero in altre aree aperte al pubblico. Anche in tal caso è il Sindaco che determina con ordinanza l'orario di apertura delle sale gioco o dell'utilizzo di giochi leciti in pubblici esercizi. Viene prevista nel regolamento la possibilità per la Giunta Comunale di deliberare la corresponsione di diritti di vidimazione della tabella dei giochi proibiti; sono altresì regolamentate le competenze comunali in materia di attività ricettive (rilascio di autorizzazioni e classificazione) e viene disciplinato l'uso occasionale di immobili a fini ricettivi di cui all'articolo 5 della Legge Regionale n. 31/1985 fissandone i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza di base. Si prevede inoltre la possibilità per la Giunta Comunale di deliberare la corresponsione di diritti di sopralluogo in modo proporzionale alla dimensione dell'area destinata alla ricettività, in modo analogo a quanto la Regione ha disposto per i sopralluoghi igienico-sanitari.

Vengono disciplinate le agenzie d'affari che svolgono funzioni di intermediazione e trattazione di affari altrui per chiunque ne faccia richiesta. Le agenzie d'affari devono obbligatoriamente provvedere alla tenuta del giornale degli affari da vidimarsi a cura dell'ufficio di Polizia Amministrativa. E' previsto che per la vidimazione dei registri la Giunta Comunale possa deliberare la corresponsione di diritti in modo proporzionale alle pagine bollate e firmate.

Viene disciplinato il rimessaggio di veicoli e il noleggio di veicoli senza conducente. I veicoli che possono essere destinati a tale attività sono indicati all'articolo 85 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il "Nuovo Codice della Strada".

In ambito di lavoro notturno l'articolo 43 del Regolamento di Polizia Urbana prevede un'autorizzazione per lo svolgimento di attività che si svolgono nella fascia oraria compresa fra le 22 e le 6 che siano fonti, anche potenziali, di rumore.

L'entrata in vigore del Regolamento per la Tutela dall'Inquinamento Acustico semplifica la procedura, senza diminuire le forme di tutela dall'inquinamento acustico, prevedendo non più un'ulteriore autorizzazione per il solo esercizio notturno dell'attività, ma rendendo efficace il provvedimento che consente l'esercizio dell'attività in orario diurno, anche ai fini del lavoro notturno. In altri termini, qualsiasi provvedimento che consenta l'esercizio di un'attività, se questa si svolgerà anche nella fascia oraria fra le 22 e le 6, dovrà contenere le prescrizioni a tutela dall'inquinamento acustico e l'eventuale provvedimento di diniego dovrà essere motivato ed adottato dagli uffici competenti.

Viene disciplinato l'esercizio del mestiere di "fochino" per il quale è previsto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302. Il soggetto in possesso di autorizzazione può effettuare le seguenti operazioni: disgelamento della dinamite; confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina; brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico; eliminazione delle cariche inesplose.

Trovano ancora disciplina gli istruttori delle sezioni di tiro a segno nazionale che devono munirsi di autorizzazione ai sensi dell'art. 31 della Legge 18 aprile 1975 n. 110. Per ottenere l'autorizzazione devono essere accertati la capacità tecnica ed i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

Un capo del regolamento è poi dedicato alle agenzie di viaggio, ai sensi della Legge Regionale 30 marzo 1988 n. 15 di "Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo". L'autorizzazione all'esercizio di agenzia di viaggi e turismo consente di svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale anche mediante l'apertura di punti di vendita al pubblico (filiali o succursali a gestione diretta) o l'allestimento di strutture di assistenza tecnica per i propri clienti (in plant).

Al Comune spetta, con riferimento alle agenzie di viaggio, il compito di vigilanza e controllo: l'attività può essere sospesa in ogni momento al venir meno di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi necessari al suo rilascio.

Vengono disciplinate le manifestazioni di sorte locali: lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi; la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere (quelli che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti di lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili).

Vi è poi una norma dedicata alle gare sportive che sono soggette alla autorizzazione di cui all'art. 68 T.U.L.P.S. quando la manifestazione assume carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico e quando la manifestazione sportiva è promossa nell'esercizio di un'attività

imprenditoriale.

Una norma disciplina poi l'immatricolazione degli ascensori, montacarichi e piattaforme per disabili siti sul territorio comunale e i provvedimenti di fermo dell'impianto per motivi di sicurezza.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio il regolamento ha razionalizzato il sistema delle sanzioni accessorie distinguendole dai provvedimenti cautelari emessi, quest'ultimi, per evitare in via d'urgenza il protrarsi nel tempo della situazione illecita oggetto di violazione amministrativa, ma che necessita di "rimozione". Si è pertanto distinto tra:

- provvedimenti cautelari sulle attività soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza;
- provvedimenti cautelari sulle attività di somministrazione alimenti e bevande in pubblici esercizi;
- provvedimenti per attività di somministrazione alimenti e bevande in circoli privati;
- provvedimenti su apparecchi automatici da gioco;
- sanzioni accessorie in ambito di strutture ricettive;
- sanzioni accessorie per abuso del titolo autorizzatorio.

Alla luce di quanto suesposto si evince che il nuovo Regolamento di Polizia Amministrativa è intervenuto a disciplinare ambiti dove è particolarmente delicata, ma estremamente sentita, l'esigenza di trovare un punto di equilibrio tra interessi tutti meritevoli di tutela ma tra loro contrapposti.

Ciò nell'ottica di una Pubblica Amministrazione che, più che dotarsi di strumenti che consentano facili e rigidi divieti, interviene laddove i privati cittadini e gli imprenditori non riescono da soli a trovare un accordo, acquisendo informazioni ed elementi che possano consentire una ponderazione degli interessi caso per caso.

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione congiunta della I e della III Commissione, tenutasi in data 6 maggio 2008.

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27 giugno 1996 e s.m.i., il quale fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circostrizionali.

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è:

favorevole sulla regolarità tecnica

dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc. 200801272/017 avente ad oggetto: “Modifica integrale del Regolamento di Polizia Amministrativa”.
